



Città di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile
Provincia di Latina
Corpo di Polizia Locale

Ordinanza N. 43/2024

Data di registrazione

24/04/2024

OGGETTO: **Modifica provvisoria della circolazione stradale inerente l'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO in VIA PRINCIPE DI PIEMONTE, PIAZZA ROMA/PIAZZA PORTANOVA e del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in PIAZZA ROMA/PIAZZA PORTANOVA per il giorno domenica 28 aprile 2024 dalle ore 15:00 alle ore 23:00, e comunque fino a fine manifestazione, per l'evento "FREE BORGO- II EDIZIONE".**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n° 50 del 09/04/2024 con la quale si concede il patrocinio oneroso con concessione gratuita degli spazi richiesti per il solo trattenimento musicale, concessione del palco e delle transenne per lo svolgimento dell'evento "*FREE BORGO – II EDIZIONE*" all' **ASSOCIAZIONE COMMERCianti, ATTIVITA' DI SERVIZIO, ARTIGIANI, LIBERI PROFESSIONISTI DI MINTURNO – C.F. 90051790599** con sede legale in MINTURNO (LT) in VIA LUIGI CADORNA n. 7;

VISTE le note trasmesse tramite SUAP del Comune di Minturno assunte al Protocollo Gen. dell'ente n° 15319/2024, n°15320/2024 e n°15321/2024, con cui viene inviata la documentazione inerente all'evento, nonché la relazione SAFETY E SECURITY, che si terrà Minturno, Piazza Roma/Piazza Portanova il 28/04/2024, dalle ore 16:00 alle ore 22:00, e comunque fino a termine evento;

VISTA la nota assunta al Prot. Gen. n°14627 del 19/04/2024, in rettifica e sostituzione della precedente richiesta assunta Prot. Gen. n° 12060 del 26/03/2024, con la quale il Sig. Cossuto Andrea, in qualità di legale rappresentante dell'ASSOCIAZIONE COMMERCianti, ATTIVITA' DI SERVIZIO, ARTIGIANI, LIBERI PROFESSIONISTI DI MINTURNO – C.F. 90051790599 con sede legale in MINTURNO (LT) in VIA LUIGI CADORNA n. 7, richiede, ai fini dello svolgimento del suddetto evento e della gestione della viabilità, la modifica provvisoria della circolazione stradale, nonché la presenza degli Operatori di Polizia Locale;

PRESO ATTO di quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 15/03/2019 avente ad oggetto: "*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI A PAGAMENTO DEL PERSONALE DI POLIZIA MUNICIPALE A FAVORE DI INIZIATIVE DI CARATTERE PRIVATO CHE INCIDONO SULLA SICUREZZA E SULLA FLUIDITA' DELLA CIRCOLAZIONE*" e in particolare l'art. 2 del medesimo;

VISTA la vigente normativa in materia prevista dall'art. 22 comma 3-bis del D.L. n. 50/2017 convertito in Legge n. 96/2017 che recita: *“A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.”*;

VISTO l'art. 168 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Convenzione per lo svolgimento di servizi di Polizia Locale a favore di terzi, redatta secondo lo schema approvato dalla deliberazione di Consiglio Comunale n°15 del 15/03/2019 stipulata e sottoscritta tra Il **Comune di Minturno – c.f. 81003430592** rappresentato da DOTT. FRANCESCO PAOLO D'ELIA – C.F. DLEFNC71M06D708O domiciliato per la carica presso il Comune di Minturno Via Principe di Piemonte n. 9 - in qualità di Responsabile *ad interim* del Servizio n. 7 nei casi di assenza del titolare dott. Alessandro Valerio - agendo per il presente atto ai sensi dell'art. 107, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e l'ASSOCIAZIONE COMMERCianti, ATTIVITA' DI SERVIZIO, ARTIGIANI, LIBERI PROFESSIONISTI DI MINTURNO – c.f. 90051790599 - rappresentata da COSSUTO ANDREA – C.F. CSSNDR82L04D708P domiciliato per la carica in MINTURNO (LT) in VIA L. CADORNA, SNC in qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE ASSOCIAZIONE nella presente convenzione indicato come terzo interessato, assunta al Prot. Gen n° 15447 del 24/04/2024;

PRESO ATTO del pagamento effettuato dall'ASSOCIAZIONE COMMERCianti, ATTIVITA' DI SERVIZIO, ARTIGIANI, LIBERI PROFESSIONISTI DI MINTURNO – c.f. 90051790599 - rappresentata da COSSUTO ANDREA – C.F. CSSNDR82L04D708P per una somma pari ad € 673,48 a favore del COMUNE DI MINTURNO per lo svolgimento di servizi di Polizia Locale a favore di terzi, calcolato come da CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL PERSONALE DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI del 16.11.2022, che è necessario alla copertura del servizio straordinario di n. 3 (tre) operatori di Polizia Locale per soli fini di viabilità stradale e regolazione traffico dalle ore 16.00 alle ore 22:00 del 28.04.2024, (comprensivo di 30 minuti per il deflusso pedonale e veicolare) così' come da disponibilità espresse dal personale, agli atti dell'ufficio;

RITENUTO

- che, per poter consentire lo svolgimento del suddetto evento, così come notificato a mezzo SCIA (90061790599-28032024-1211 - SUAP 7850 – 90061790599 ASSOCIAZIONE COMMERCianti - ATTIVITA' DI SERVIZI - ARTIGIANI - LIBERI PROFESSIONISTI DI MINTURNO) al SUAP del Comune di Minturno, in assoluta sicurezza e procurare minori disagi alla circolazione stradale, è necessario disporre delle modifiche all'attuale sistema di circolazione veicolare nella zona di Minturno;
- necessario ed indispensabile istituire alcuni divieti e altre limitazioni della circolazione onde permettere il regolare e sicuro svolgimento dell'evento, nonché a tutela della pubblica e privata incolumità;

VISTO il Decreto del Sindaco Prot. Nr. 0003678 del 31.01.2024 di conferimento al sottoscritto dott. Alessandro Valerio l'incarico di Responsabile del Servizio N. 7 – Polizia Locale (Polizia Locale - Protezione Civile - Trasporto Pubblico Locale – Ordinamento Sicurezza grandi eventi), fino al 31.01.2025, con sostituzione in qualità di Responsabile *ad interim* del Servizio n. 7 nei casi di assenza del titolare dott. Alessandro Valerio, del dott. Francescopaolo D'Elia;

VISTO l'art.5 c.3, l'art.7 c.1 del D.Lgs. n. 285/1992 e il relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n. 495/1992;

RAVVISATA la necessità di provvedere e la propria competenza in merito;

ORDINA

1. **l'Istituzione del DIVIETO DI TRANSITO, dalle ore 15:00 alle ore 23:00 di domenica 28/04/2024, e comunque fino a fine manifestazione, in VIA PRINCIPE DI PIEMONTE e PIAZZA ROMA/PIAZZA PORTANOVA;**
2. **l'Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA dalle ore 15:00 alle ore 23:00 di domenica 28/04/2024, e comunque fino a fine manifestazione, in PIAZZA ROMA/PIAZZA PORTANOVA;**
3. Sarà cura del SERVIZIO N.5 DEL COMUNE DI MINTURNO "*Cure e Sviluppo del Territorio*", a seguito del patrocinio concesso a mezzo D.G.C. n. 50 del 09.04.2024, per tramite degli operai comunali - provvedere a installare la segnaletica stradale verticale mobile prevista sulle aree stradali descritte, nonché segnalare l'interdizione al traffico veicolare, mediante apposita segnaletica prevista dal CdS., tenendo conto di posizionare la predetta segnaletica **almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento**, (come previsto dall'art. 6 comma 4 lettera f del Codice della Strada e s.m.i.);
4. **Il Comando di Polizia Locale provvederà a verificare la corretta installazione della segnaletica mobile, redigendo apposito verbale di corretta apposizione della stessa con data e ora certa di quanto avvenuto;**
5. **In mancanza di certezza sulla data ed ora di installazione della segnaletica mobile, per motivi non attribuibili al Comando di Polizia Locale, non sarà possibile provvedere con le sanzioni ex lege previste per coloro che trasgrediranno la presente ordinanza;**
6. Con l'attivazione della presente Ordinanza, il richiedente e/o il responsabile dell'evento citato in premessa è indicato come unico responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando l'Ente ed i propri funzionari da qualsiasi controversia, anche giudiziaria.
7. Ulteriori modifiche al sistema di circolazione che dovessero apportarsi e non previste dalla presente ordinanza, saranno predisposte all'occorrenza dal responsabile dei servizi della Polizia Locale.
8. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale di cui all'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, faranno osservare la presente ordinanza.

DISPONE

- La Polizia Locale nonché le altre Forze dell'Ordine aventi competenza di Polizia Stradale ex artt. 11 e 12 del d. lgs. N. 285/1992 e s.m.i., sono autorizzati, se presenti sul posto, a derogare alla presente Ordinanza qualora vi siano esigenze di interesse pubblico o qualora le dimensioni strutturali delle varie intersezioni consentano di fornire agli utenti della strada diverse disposizioni, sempre con il fine ultimo del giusto equilibrio tra il diritto alla libera circolazione, l'interesse pubblico, il diritto del privato all'esecuzione dell'evento, la tutela della libera imprenditoria commerciale e con qualunque altra circostanza costituente interesse legittimo e/o diritto soggettivo e la tutela della pubblica e privata incolumità;
- Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei prescritti segnali stradali.
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio online.
- Di inviare copia della presente al richiedente, alla Stazione Carabinieri di Scauri, alla Compagnia Carabinieri di Formia, al Commissariato di P.S. Formia, alla Polizia Stradale – Distaccamento di Formia, al Comando Provinciale VV.F. di Latina, Asl Ares 118 Latina, mezzi di trasporto pubblico, per debita notizia e per quanto di competenza.

AVVERTE

La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.

È incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. LAZIO ovvero entro 120 giorni è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. del 30.04.1992 n° 285 e con le modalità previste dall'art. 74 del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione emanato con D.P.R. n. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Locale *ad interim* dott. Francescopaolo D'Elia – domicilio digitale: polizialocale.minturno@legalmail.it .

Minturno, 24/04/2024



Il Responsabile del Servizio n. 7

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dot. Francescopaolo D'Elia